

Dispositivo n. 7 del 14.10.2021

Oggetto: DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021 , n. 127. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Adempimenti.

2

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE

IL LIQUIDATORE – LEGALE RAPPRESENTANTE

Natale Tubiolo, nominato Liquidatore e Legale Rappresentante giusta verbale di Assemblea dei Soci del Co.In.R.E.S. AtoPa4 del 15.02.2018,

- ☐ Visto l'art. 2275 del Codice Civile;
- ☐ Vista la Legge Regionale 08 Aprile 2010 n. 9 recante " Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati "e le sue successive modifiche e integrazioni;
- ☐ Visto lo Statuto Consortile del Co.In.R.E.S. AtoPa4;
- ☐ Visto il D.L. 21 settembre 2021 n. 127, recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*;
- ☐ Visto, in particolare, l'articolo 1 del predetto Decreto Legge il quale dispone che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai dipendenti pubblici e privati, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass);
- ☐ Visto il comma 4 dell'articolo 1 del predetto Decreto Legge che onera i datori di lavoro della verifica del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1;
- ☐ Visto il comma 5 dell'articolo 1 del predetto Decreto Legge con il quale si dispone che il Datore di lavoro deve definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai citati commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 127/2021;
- ☐ Ritenuto di dovere dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127;

Tutto ciò premesso

- ☐ Considerato che la particolare organizzazione del lavoro del Consorzio, articolato in diversi cantieri di lavoro dislocati nei territori dei Comuni di Misilmeri, Bolognetta, Godrano, Casteldaccia, Roccapalumba e Santa Flavia nonché nella sede di liquidazione sita in Misilmeri, impone la individuazione di una pluralità di incaricati

dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai citati commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 127/2021;

- ☐ Ritenuto necessario emanare le disposizioni necessarie alla attuazione delle norme contenute nel decreto legge più volte citate e darne comunicazione a tutti i dipendenti del Consorzio;
- ☐ Ritenuto, altresì di dovere individuare la procedura organizzativa per la verifica del possesso del *green pass* per l'accesso nei luoghi di lavoro e predisporre l'informativa per gli incaricati dell'accertamento

DISPONE

Per le motivazioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente trascritte

1. Dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*;
 2. Approvare il testo della circolare esplicativa da notificare a tutti i dipendenti che si allega al presente dispositivo per farne parte integrante;
 3. Dare atto che la "Procedura per la verifica del possesso del green pass per l'accesso nei luoghi di lavoro" è quella risultante dalle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che si allegano al presente per farne parte integrante;
 4. Approvare il testo dell'informativa al delegato alla effettuazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 che si allega al presente per farne parte integrante;
 5. Individuare i seguenti incaricati per le verifiche di cui al decreto-legge n. 127/2021:
 - ☐ Sig.ri Sinagra Pietro e Benanti Salvatore per il cantiere di **Bolognetta**
 - ☐ Sig. Di Salvo Mario per il cantiere di **Casteldaccia**
 - ☐ Sig. Bisulca Giuseppe per il cantiere di **Godrano**
 - ☐ Sig.ri Lo Gerfo Agostino e Merendino Leonardo per il cantiere di **Misilmeri**
 - ☐ Sig. Di Sparti Antonino per il cantiere di **Roccapalumba**
 - ☐ Sig.ri Morana Emanuele e Bologna Rosario per il cantiere di **Santa Flavia**
 - ☐ Sig.ri Marcellino Orazio e Bellini Salvatore per la sede di liquidazione di Misilmeri
- Notificare copia del presente dispositivo agli incaricati interessati.
- Pubblicare il presente dispositivo sul sito istituzionale del Coinres ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

IL LIQUIDATORE – LEGALE RAPPRESENTANTE

Natale Tubiolo

A tutto il personale COINRES

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021 , n. 127. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

2

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021 n. 127, *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai dipendenti pubblici e privati, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass).

Il datore di lavoro è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individua con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021 n. 127.

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Fermo restando la sospensione della retribuzione, la sospensione del rapporto di lavoro si avrà dopo 5 giorni di assenza.

Il Decreto inoltre, prevede sanzioni da 400,00 a 1.000,00 euro per i datori di lavoro che non effettuano i controlli; mentre per i dipendenti pubblici, privati e autonomi presenti in luoghi di lavoro e privi del certificato verde è applicabile una sanzione da 600,00 a 1.500,00 euro.

Per quanto sopra, si comunica al personale tutto che l'Incaricato e/o Incaricati al Controllo, nominati con Dispositivo n.7 del 14 ottobre 2021, sono di seguito indicati:

Sig.ri Sinagra Pietro e Benanti Salvatore per il cantiere di **Bolognetta**

Sig. Di Salvo Mario per il cantiere di **Casteldaccia**

Sig. Bisulca Giuseppe per il cantiere di **Godrano**

Sig.ri Lo Gerfo Agostino e Merendino Leonardo per il cantiere di **Misilmeri**

Sig. Di Sparti Antonino per il cantiere di **Roccapalumba**

Sig.ri Morana Emanuele e Bologna Rosario per il cantiere di **Santa Flavia**

Sig.ri Marcellino Orazio e Bellini Salvatore **per la sede di liquidazione di Misilmeri**

Le modalità di svolgimento dei controlli di che trattasi sono dettagliatamente descritte negli allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante.

Ringraziandovi per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Liquidatore
Dr. Natale Tubiolo

Allegati:

- ☐ DPCM 12.10.2021
- ☐ PERSONALE PA: LINEE GUIDA FUNZIONE PUBBLICA-SALUTE PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

INFORMATIVA AL DELEGATO ALLA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Al Signor _____

PREMESSO CHE

- ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13 e del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, art.3, con riferimento all'ambito lavorativo privato, è fatto obbligo di verifica della Certificazione Verde Covid- 19 *Green Pass* dei lavoratori a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato e anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formazione etc" e che, per svolgere dette attività, accedano a un luogo di lavoro, anche sulla base di contratti esterni".
- lei è stato individuato/a quale Incaricato al Controllo e, quindi, alla effettuazione delle verifiche con atto formale di designazione e delega **n. 7 del 14.10.2021**, nella sede indicata nel medesimo atto.

Allo scopo di fornirle le necessarie istruzioni sull'esercizio delle attività di verifica SI

COMUNICANO LE SEGUENTI ISTRUZIONI

Il datore di lavoro metterà a sua disposizione un dispositivo necessario per lo svolgimento dell'incarico assegnato qualora lei non sia in possesso di dispositivo privato per lo svolgimento dell'attività di verifica. Lo svolgimento dell'attività di controllo dovrà essere effettuato tramite applicazione *software* che garantisce l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo, nello specifico l'applicazione è denominata "VerificaC19".

LA MODALITÀ OPERATIVA SARÀ LA SEGUENTE:

- Lei potrà effettuare la verifica sia al 100% degli interessati in forma continuativa, che a campione, garantendo tuttavia il controllo di almeno il 50% degli interessati (adottando criteri non sistematici o comunque criteri non ricorrenti con continuità sistematica, per evitare possibili elusioni calcolate) prioritariamente al momento dell'ingresso, o anche a campione, in un momento successivo all'ingresso, richiedendo all'interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio Certificato Verde (*Green Pass*).
- Quindi attraverso l'APP "VerificaC19" leggere il QR Code, l'APP le mostrerà le una delle seguenti informazioni:





CERTIFICATO VALIDO

- a. **Validità** della certificazione verde (Green Pass)
b. **Nome cognome e data di nascita** dell'intestatario

- ☐ Per accertare l'identità dell'interessato, se non personalmente conosciuto, lei potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.
☐ In questo caso potrà consentire l'accesso all'interessato;

CERTIFICATO NON VALIDO O CON DATI DIVERSI DA QUELLI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

- ☐ Lei, in tal caso, non consentirà l'accesso all'interessato qualora l'applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o anche qualora l'interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass).
☐ Lei neppure consentirà l'accesso all'interessato che presenti Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.
☐ In questi casi dovrà comunicare al datore di lavoro l'eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde.

ASSENZA DI CERTIFICATO PER GLI ESENTATI

- ☐ Lei dovrà **consentire l'accesso** ai luoghi di lavoro **all'interessato** che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (*Green Pass*), è **in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale** per Covid-19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art.1, comma 3, e art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 127/2021). In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:
- ☐ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
 - ☐ la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge n. 105/2021;
 - ☐ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____";
 - ☐ Dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore Covid-19 (denominazione del Servizio – Regione);
 - ☐ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

☐ Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Obblighi e divieti per l'incaricato:

☐ **non dovrà effettuare:** fotografie

☐ **non dovrà effettuare:** copie cartacee o digitali di documenti di identità o Certificazioni Verdi (*Green Pass*)

☐ **non dovrà conservare** alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.

☐ **non potrà cedere** l'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.

☐ **dovrà avvertire** il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.

☐ Lei procederà, se fornito dal datore di lavoro di dispositivo idoneo allo screening della temperatura corporea, ad accertare che questa sia inferiore a 37,5° C, prima di consentire l'ingresso.

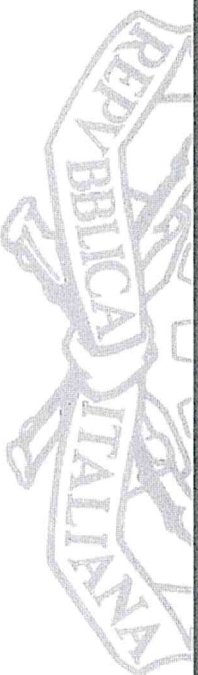
☐ Lei, quale incaricato, dichiara di aver ricevuto copia e preso visione delle procedure di controllo presenti in azienda.

Luogo _____, *data* 14 ottobre 2021

Firma del Datore di lavoro

Firma del soggetto incaricato *per accettazione*

PERSONALE PA: LINEE GUIDA FUNZIONE PUBBLICA-SALUTE PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE





Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

EXECUTIVE SUMMARY

Con il decreto legge 127/2021 l'obbligo di green pass è stato esteso, a decorrere dal 15 ottobre, a tutti i lavoratori pubblici e privati. I ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e della Salute, Roberto Speranza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del DL, hanno messo a punto le linee guida operative per fornire alle amministrazioni pubbliche italiane le indicazioni per un omogeneo svolgimento delle attività di verifica e controllo del possesso del green pass. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha infine firmato il 12 ottobre il Dpcm per la loro adozione.

INDICE

- OBBLIGO DI GREEN PASS: CONTENUTO ED ESCLUSIONI
- MODALITÀ E SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO
- CONTROLLI MANUALI, AUTOMATIZZATI E A CAMPIONE
- FLESSIBILITÀ DEGLI ORARI DI INGRESSO E DI USCITA
- TRASPORTI





OBLIGO DI GREEN PASS: CONTENUTO ED ESCLUSIONI

- Per il primo accesso al luogo di lavoro, i dipendenti pubblici sono obbligati a possedere ed esibire il green pass, acquisito o perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone o perché si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi.
- Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovrà essere munito di green pass. Sono inclusi nell'obbligo di certificazione verde, dunque, i visitatori, i partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro (addetti alla manutenzione, baristi all'interno degli spacci, fornitori, corrieri, i docenti e i frequentatori di corsi di formazione ecc.).
- Non sono consentite deroghe. Pertanto non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass o dell'impossibilità di esibire la certificazione.





- Dall'obbligo di possedere ed esibire il green pass sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute. Nei loro confronti, il controllo sarà effettuata attraverso lettura del QR Code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, non potranno essere soggetti ad alcuna verifica.
- Il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, il lavoratore dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste, a partire dagli obblighi informativi.
- Resta fermo per il personale dipendente, anche se munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.



- Come previsto dall'articolo 3 del decreto legge 139/2021, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative (ad esempio attività che necessitano di pianificazione e programmazione, anche di turni), i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni sul green pass con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative e a garantire un'efficace programmazione del lavoro. Questa ipotesi non fa comunque venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, dal momento che il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

- Nel caso in cui, in base alle comunicazioni fornite dai lavoratori, dovesse emergere una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro, per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d'urgenza, convenzioni tra enti senza particolari formalità. Agli stessi fini potrà essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, come mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale perché sprovvisto di green pass.



MODALITÀ E SOGGETTI PREDISPOSTI AL CONTROLLO

- Il decreto legge 127/2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare la funzione con atto scritto a personale specifico, preferibilmente con qualifica dirigenziale.
- Ciascuna amministrazione è autonoma nell'organizzare i controlli. È auspicabile, tuttavia, che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy. L'accertamento potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all'accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.



Dipartimento della funzione pubblica

- Il lavoratore sorpreso sul luogo di lavoro senza green pass dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino all'esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La stessa sanzione si applica anche in caso di rifiuto di esibizione della certificazione.
- In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.





Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

CONTROLLI MANUALI, AUTOMATIZZATI E A CAMPIONE

- Per verificare il possesso del green pass, le amministrazioni dovranno prioritariamente svolgere i controlli all'accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non lo consentano, sono tenute a svolgere controlli anche a campione nella sede di lavoro.
- Ecco le specifiche funzionali per la verifica automatizzata del green pass che verranno gradualmente rese disponibili:
 - per tutte le amministrazioni un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK) rilasciato dal ministero della Salute con licenza open source, che permette di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem, le funzionalità di verifica della certificazione verde attraverso la lettura del QR code;
 - per tutte le amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPa, realizzata dal ministero dell'Economia per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, una interazione in modalità asincrona tra NoiPa e la piattaforma nazionale DGC per la certificazione verde, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPa;





- per tutte le amministrazioni con più di 50 dipendenti, con priorità per quelle che non usano la piattaforma NoIPa, un nuovo servizio pubblicato sul portale istituzionale dell'Inps che, come intermediario, interroga la piattaforma DGC e consente la verifica asincrona del green pass con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all'Inps al momento della richiesta;
- per tutte le amministrazioni con almeno mille dipendenti, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa con la piattaforma DGC, previa autorizzazione e accreditamento.
- Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come soluzione alternativa nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l'applicazione "VerificaC19" già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle app sugli smartphone.





FLESSIBILITÀ DEGLI ORARI DI INGRESSO E DI USCITA

- Dal 15 ottobre il personale della Pubblica amministrazione tornerà a lavorare in presenza. Al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del green pass, ogni amministrazione dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze.





TRASPORTI

- I mobility manager aziendali delle amministrazioni pubbliche, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa-lavoro di propria competenza, tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro.
- I Comuni, tramite i propri mobility manager di area, dovranno svolgere un'azione di raccordo costante con i mobility manager aziendali anche per la verifica complessiva e coordinata dei piani degli spostamenti casa-lavoro e l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio.
- Le Regioni e gli enti locali, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e verifica dell'implementazione dei piani, dovranno emanare apposite disposizioni per adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle amministrazioni pubbliche.





Al Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

VISTO, il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

CONSIDERATO che l'estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO necessario dare a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori previsto all'articolo 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;



Il Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 ottobre 2021;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sono adottate le linee guida di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, li

Il Presidente del Consiglio dei ministri

DRAGHI
MARIO
PRESIDENZA
CONSIGLIO
DEI
MINISTRI
12.10.2021
12:16:53
GMT+01:00



Il Ministro per la pubblica amministrazione



Firmato digitalmente da
BRUNETTA RENATO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Ministro della salute





Il Presidente del Consiglio dei ministri

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE

Premessa

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-*quinquies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di *green pass*, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

1.1 Contenuto dell'obbligo

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "*green pass*" – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali



Il Presidente del Consiglio dei ministri

e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di *green pass* ove accedano alla struttura).

In questi casi la verifica del *green pass* potrà avvenire anche manualmente attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19", già disponibile negli *store*, ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il *termoscanner* o per la rilevazione automatica delle presenze, (*badge*).

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il *green pass* possa comportare rischi di contagio.

1.2 Modalità e soggetti preposti al controllo

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.

In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che a titolo esemplificativo può identificarsi nel Segretario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-*quinqüies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.



Il Presidente del Consiglio dei ministri

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del *green pass* del proprio personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all'ingresso, rimane in facoltà del datore di lavoro di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) **in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici:** il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla



Al Presidente del Consiglio dei ministri

esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di *green pass*, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-*quinquies* e al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, del decreto-legge 22 aprile



Al Presidente del Consiglio dei ministri

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di *green pass*.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del *green pass* riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del *green pass* dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

1.3 Modalità di applicazione

Le conseguenze di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

a) **mancato accesso al luogo di lavoro** dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Resta fermo che ciascuna amministrazione procederà all'applicazione della misura nelle forme e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;

b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19**: in questo caso, il dirigente – o il personale da questo delegato - che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

1.4 Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I



Al Presidente del Consiglio dei ministri

giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

1.5 Controlli manuali, automatizzati e a campione

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all'accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli anche a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro. Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l'attivazione di più di una delle modalità indicate e ciò al fine di poter sopperire all'eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi.

Qualora l'amministrazione non abbia terminato l'eventuale aggiornamento/adeguamento dei *software* relativi ai controlli automatici all'accesso e al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, è in ogni caso possibile, per assicurare comunque l'effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione anche all'accesso attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19" già disponibile gratuitamente sugli *store*.

Fermo restando che ciascuna amministrazione organizza tali controlli nell'ambito della propria autonomia organizzativa, è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso, soprattutto per le amministrazioni con un numero più elevato di dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Di seguito si indicano le specifiche funzionalità, che saranno compiutamente definite nell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per la verifica automatizzata dei *green pass*, che verranno gradualmente rese disponibili:



Al Presidente del Consiglio dei ministri

- **per tutte le amministrazioni**, un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code; rimane fermo in ogni caso il divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei QR-code e le informazioni fornite in esito ai controlli.

- **per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA**, una interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA.

- **per tutte le amministrazioni con più di 50 dipendenti, con priorità per quelle che non utilizzano la piattaforma di NoiPA**, un nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del green pass con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta;

- **per tutte le amministrazioni con almeno 1000 dipendenti**, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e accreditamento.

Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come soluzione alternativa nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l'applicazione denominata **"VerificaC19"** già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.

1.6 Possibili misure in materia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita



Al Presidente del Consiglio dei ministri

L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede di servizio da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione. Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel corso della pandemia, è destinato a finire il 15 ottobre 2021.

A decorrere dalla predetta data si verificherà, pertanto, il rientro in ufficio di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni. Questa circostanza, come stabilito dalle misure adottate con il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, esige uno sforzo organizzativo da parte di ogni singola amministrazione, volto a realizzare un ordinato e coordinato rientro in presenza dei dipendenti pubblici in una adeguata cornice di sicurezza sanitaria e finalizzata, in ogni caso, all'erogazione dei servizi agli utenti.

In tale quadro, ciascuna amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del *green pass*, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un ampio arco temporale.

In questa prospettiva, e nell'ottica di agevolare gli spostamenti casa – lavoro del personale dipendente, anche con modalità sostenibili, i *mobility manager aziendali* delle pubbliche amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro sopra richiamate.

I Comuni, tramite i propri *mobility manager d'area* di cui al predetto decreto interministeriale, dovranno svolgere un'azione di raccordo costante e continuativo con i *mobility manager aziendali*, non solo per le finalità dettate dall'articolo 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, ma anche per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL e l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

Infine, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e di verifica dell'implementazione dei PSCL, le Regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto



Al Presidente del Consiglio dei ministri

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dovranno emanare apposite disposizioni finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle pubbliche amministrazioni.